Nr. 46/2022 di Repertorio del 20 Settembre 2022

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE

CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA

****

"REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PNRR nr. 06 RELATIVO ALLA MISSION 'M6.C1 - INV. 1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA')' SITO A JESOLO (VE)."

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO - ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE.

CUI: L02799490277202200007; CUP: I29J22000650006; CIG: 92827049AA

TRA

L'**Azienda ULSS 4 VENETO ORIENTALE** (di seguito denominata anche semplicemente "***Stazione Appaltante***"), con sede legale in San Donà di Piave, Piazza Alcide De Gasperi nr. 5, Cod. Fisc. e P.IVA 0279 949 027 7, rappresentata in questa sede dall'Ing. **Antonio Morrone**, nato a Caggiano (SA) il 16/09/1963, Cod. Fisc. MRR NTN 63P16 B351 D, in qualità di Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale, domiciliato per la Sua carica presso la sede dell'ULSS 4 Veneto Orientale,

E

L'Arch. **Sandro PITTINI** nato a Udine (UD) il 31.07.1964, in qualità di Libero Professionista, con studio in Comune di Gemona del Friuli (UD), via Godo nr. 94, Cod. Fisc. PTTSDR64L31L483J e P.IVA 02912780307, che qui interviene anche nella veste di **Mandatario della Rete Temporanea di Professionisti** che ha conferito alla stessa giusti poteri ai sensi di legge con atto Rep. N. 9541 del 19/09/2022 del Notaio Dott. Maurizio Viani Registrato a Treviso il 04/10/2022, al nr. 32041 Serie 1T (nel seguito, per brevità, anche "***Appaltatore***");

di seguito, quando congiuntamente, le "***Parti***"

premesso:

1. che l'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale ha indetto una "procedura negoziata, senza bando", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D. L. nr. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), così come modificato dalla Legge di conversione nr. 120/2020 e dall'art. 51 della Legge nr. 108/2021 (di conversione del D. L. nr. 77/2021 c.d. Decreto Semplificazioni bis), che hanno così derogato l'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio della "offerta economicamente più vantaggiosa", ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del medesimo Decreto, per l'affidamento dei seguenti servizi tecnici per l'intervento di "**Realizzazione del Progetto PNRR nr. 06 relativo alla Mission 'M6.C1 – INV. 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)' sito nel Comune di Jesolo (VE)**":

a) Progettazione Definitiva;

b) Progettazione Esecutiva;

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

c) Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 09 Aprile 2008, nr. 81 e ss.mm.ii.;

2. che il corrispettivo posto a base di gara per i servizi di architettura ed ingegneria oggetto dell'affidamento, determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016, era complessivamente pari a 175.318,78 € (centosettanta_ cinquemilatrecentodiciotto/[78] euro), spese comprese, oneri previ_ denziali e assistenziali (CNPAIA) ed IVA esclusi;
3. che il criterio di aggiudicazione era quello della "offerta economicamente più vantaggiosa", individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso l'espressione della propria "offerta tecnica" e della "percentuale unica di ribasso";
4. che per il presente servizio di architettura ed ingegneria sono state presentate nr. 01 (uno) offerte;
5. che con Deliberazione del Direttore Generale nr. 686 del 22.07.2022 l'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale ha approvato definitivamente l'aggiudicazione in favore dell'**Arch. Sandro PITTINI**, in R.T.P. con **T14 Associati**, Associazione di Professionisti, [Mandante]; **GALEAZZO ARCHITETTI Associati**, Associazione di Professionisti, [Mandante]; **NEW PROJECT S.r.l.**, Società di Ingegneria, [Mandante]; **Dott. Geologo Giorgio CIBIN**, [Mandante]; **Arch. Carlotta GALEAZZO**, che interviene sia come Mandante, in qualità di Socio al 50% dello studio Galeazzo Architetti Associati, ma anche nel ruolo di Giovane Professionista, sulla base dell'offerta tecnica - economica presentata, la quale è risultata la più vantaggiosa;
6. che in data 26.07.2022 si è provveduto a pubblicare la deliberazione di cui al punto precedente sul sito istituzionale della Stazione Appaltante nell'area Amministrazione Trasparente dando quindi evidenza degli esiti di procedura;
7. che non è stato necessario dare "Comunicazione degli esiti di gara ai Controinteressati" in quanto è pervenuta un'unica offerta; si è comunque provveduto a pubblicare sul sito istituzionale della Stazione Appaltante l'"Avviso di Aggiudicazione" come previsto dalle disposizioni normative in materia;
8. con comunicazione al Prot. int. nr. 45418 del 25.07.2022, trasmessa a mezzo PEC attraverso lo step "Comunicazioni di procedura" presente sulla piattaforma di e-procurement di SINTEL, è stata data "Comunicazione di Aggiudicazione" con formale richiesta di invio della documentazione prevista per la sottoscrizione del Contratto;
9. che l'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale a seguito dell'aggiudicazione ha attivato l'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai componenti del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti in sede di procedura negoziata, nonché quelli necessari alla stipula del presente Contratto effettuando le opportune verifiche antimafia attraverso il sistema Net4market – CSAmed i cui atti di esito saranno depositati presso l'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali e conservati in appositi archivi elettronici protetti da idonee credenziali di accesso;
10. che il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti attraverso il suo Rappresentate/Capogruppo **Arch. Sandro PITTINI** ha preso visione del Disciplinare di Procedura negoziata, del Capitolato Prestazionale, del Protocollo di Legalità e di tutta la documentazione tecnica di gara allegata quale

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

parte integrante e sostanziale della procedura di affidamento;

11. che, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice, la R.T.P. rappresentata attraverso il suo Capogruppo **Arch. Sandro PITTINI** è in possesso di apposita polizza assicurativa contro rischi professionali costituita dalla Polizza assicurativa nr. LSMAEC016034-00 e Appendice integrativa nr. LSMAEC016034-01 rilasciata dalla compagnia Liberty Mutual Insurance Europe S.E.;
12. che la R.T.P. rappresentata attraverso il suo Capogruppo **Arch. Sandro PITTINI** ha presentato un'appendice alla polizza RC Professionale, di cui al precedente punto 11, contente le condizioni aggiuntive di cui al Capitolo **15** delle Norme e Condizioni alla Trattativa;
13. che la R.T.P. rappresentata attraverso il suo Capogruppo **Arch. Sandro PITTINI**, ai fini della stipula del Contratto, ha prestato, ai sensi dell'art. 103, comma 1, D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii. una garanzia fidejussoria di importo pari ad **€ 30.436,00 (in cifre)** (euro trentamilaquattrocentotrentasei (in lettere)) corrispondente al 28 % del costo di aggiudicazione dell'offerta economica e fissato in € 108.697,64 (in cifre) (euro centoottomilaseicentonovantasette/64 (in lettere)), ridotta del 50% in qualità di microimpresa ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, rilasciata dalla Compagnia SACE SIMEST con Polizza nr. 1674.00.27.2799842980;
14. che sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di Contratti Pubblici e in particolare, senza pretese dì esaustività:

- il D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii. ed i suoi atti di regolamentazione;
- gli articoli da 24 a 43 del D.P.R. nr. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. nr. 81/2008 e ss.mm.ii. con i relativi allegati;
- il D.P.R. nr. 151/2011 ed i suoi atti e regolamenti;
- il D.M. 19.03.2015 e tutta la normativa di prevenzione incendi relativa alle strutture sanitarie;
- le N.T.C. 2018 e tutte le Circolari esplicative in materia.

In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente Contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo l'Appaltatore possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI.

1.1 Le premesse e tutti gli allegati alla procedura di affidamento, pubblicati sulla piattaforma di e-procurement di SINTEL, qui integralmente richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente spillati al medesimo, ma depositati agli atti dell'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale presso l'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali.

ART. 2 – OGGETTO.

2.1 La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per i servizi tecnici di Progettazione Definitivo – Esecutiva e di Coordinamento della Sicurezza in fase Progettuale.

2.2 L'Appaltatore si impegna a svolgere tutte le attività e ad assumere tutti gli obblighi previsti in capo al ruolo da esso rivestito, nel rispetto della normativa vigente in materia ed in conformità a

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

quanto contenuto nella Documentazione di procedura (con specifico riferimento a quanto stabilito nel Capitolato descrittivo tecnico – prestazionale) e nell'Offerta tecnico – economica.

2.3 All'Appaltatore fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii. ed i suoi atti di regolamentazione.

2.4 Tutti i Servizi oggetto dell'affidamento devono essere resi in piena conformità a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017 recante "Criteri ambientali minimi (C.A.M.) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (di cui all'Allegato II per l'edilizia) pubblicato sulla G.U. nr. 23 del 28.01.2017.

2.5 Dovrà essere rispettato quanto previsto all'interno dell'allegato 3 "Non arrecare Danno Significativo all'Ambiente" (c.d. *Do No Significant Harm* [DNSH]), del Piano Operativo, parte integrante del CIS sottoscritto, in conformità alle indicazioni riportate nella Circolare del 31/12/2021, nr. 32 del MEF – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente.

2.6 Dovrà altresì essere rispettato quanto previsto all'interno del Paragrafo "2.1 Obblighi di comunicazione" del Piano Operativo, parte integrante del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto, in conformità con le indicazioni riportate nella Circolare del 14 ottobre 202, nr. 21 del MEF – Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – 3.4.1 Obblighi di comunicazione a livello di progetto.

2.7 Le attività di cui ai punti precedenti devono essere espletate in stretto e costante rapporto con il R.U.P.

ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INCARICO.

3.1 Nell'esecuzione dell'Incarico l'Appaltatore dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, oltre il caso del dolo e della colpa grave e, dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo tale da non comportare rallentamenti e/o ritardi nell'esecuzione del Servizio appaltato.

3.2 In caso di varianti in corso d'opera il Professionista sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie, ai vari step di evoluzione degli incarichi ad esso conferiti.

3.3 L'Appaltatore si impegna, altresì, a coordinare ed adeguare l'espletamento delle attività di propria competenza alle esigenze od alle richieste del R.U.P. e/o del Soggetto preposto al Collaudo, fatto salvo il caso in cui queste ultime possano compromettere la sicurezza dei lavoratori nella fase esecutiva dei Lavori.

3.4 L'Appaltatore e la Stazione Appaltante, per il tramite del R.U.P., si obbligano a comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verifichino nel corso della conduzione dei Lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni di cui al presente Incarico.

ART. 4 – COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.

4.1 L'Appaltatore ha indicato la composizione del "Gruppo di Lavoro" come di seguito indicato, nominando i seguenti soggetti:

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

- Soggetto nominato con funzioni di **Direttore del Gruppo di Lavoro di progettazione**: Arch. Sandro Pittini;
- Soggetti nominati con funzioni di **Progettista delle opere civili – edili:** Arch. Sandro Pittini e Arch. Giorgio Galeazzo coadiuvati dal "Giovane Professionista" Arch. Carlotta Galeazzo;
- Soggetto nominato con **specializzazione in materia di Progettazione strutturale**: Ing. Raffaele Fuser;
- Soggetto nominato con **specializzazione in Geologia**: Geologo Dott Geol. Giorgio Cibin;
- Soggetto nominato con **specializzazione in materia di Prevenzione Incendi**: Ing. Raffaele Fuser;
- Soggetto nominato con specializzazione in materia di **Progettazione Impiantistica**: Per. Ind. Busatto Luca e Per. Ind. Roberto Sambugaro (Collaboratore specialistico);
- Soggetto nominato con **specializzazione in materia di Progettazione Acustica**: Ing. Cristian Rinaldi (Collaboratore specialistico);
- Soggetto nominato con specializzazione in materia di **Progettazione Efficientamento energetico**: Per. Ind. Luciano Callegaro;
- Soggetto nominato **Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.) abilitato ai sensi del Titolo IV del D. Lgs. nr. 81/2008 e ss.mm.ii** : Ing. Raffaele Fuser.

4.2 L'Appaltatore si impegna a non modificare il Gruppo di Lavoro sopra elencato e a non sostituire i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e, comunque, a seguito di una procedura concordata con la Stazione Appaltante e formalizzata per iscritto.

ART. 5 – DURATA DELL'INCARICO.

5.1 L'incarico di cui al presente Contratto decorrerà a partire dalla data della sottoscrizione dello stesso e sarà terminato con l'emissione della Deliberazione di approvazione del Progetto Esecutivo.

5.2 La durata dell'incarico per le attività di di progettazione definitivo -esecutiva, e di coordinamento in fase di progetto, viene stabilita nel seguente modo:

FASE B – PROGETTO DEFINITIVO;

FASE C – PROGETTO ESECUTIVO;

tutte le predette fasi si dovranno espletare nel **termine di 90** (novanta) **giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

5.3 Tutte le fasi progettuali dovranno prevedere la "verifica – validazione" positiva da parte del Soggetto incaricato dall'Amministrazione con cui l'Aggiudicatario dovrà instaurare un rapporto di collaborazione e di interfaccia.

5.4 Inoltre, il Professionista garantisce una maggiore durata dell'assistenza nella fase post aggiudicazione dell'appalto lavori di realizzazione dell'intervento da quantificarsi in **15** (quindici) giorni lavorativi.

5.5 I termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte della Stazione Appaltante.

ART. 6 – CORRISPETTIVI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

6.1 Il corrispettivo per i servizi oggetto del presente contratto, al netto del ribasso unico offerto del

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

38,0000 % (trentaottovirgolazero), ammonta complessivamente ad € 108.697,64 (diconsì euro centoottomila_ seicentonovantasette/[64]) (oneri previdenziali CNPAIA ed IVA esclusi), di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

6.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 7.4, il corrispettivo non sarà in ogni caso soggetto a variazioni.

6.3 L'Appaltatore riconosce e accetta che il corrispettivo di cui al precedente art. 6.1. è comprensivo di ogni spesa, trasferta, sopralluogo, prestazione di cantiere, materiale cartaceo e informatico e quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per l'esecuzione dell'Incarico.

6.4 L'effettivo corrispettivo delle prestazioni di cui al precedente paragrafo 6.1 viene rideterminato a consuntivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 17.06.2016, ma, comunque, nella misura massima di quanto stabilito a base d'asta, depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara, in riferimento all'effettivo importo del quadro economico di spesa, così come indicato nel Progetto Esecutivo dell'opera, computato in virtù anche dell'aumento o della diminuzione dovute alla presa d'atto di eventuali varianti tecniche e suppletive richieste dalla CRITE.

6.5 I pagamenti dei corrispettivi sono disposti a seguito di emissione di fattura, in formato elettronico, redatta secondo le norme in vigore. Le fatture potranno essere emesse solo dopo ricevimento di specifica comunicazione da parte della Stazione Appaltante, e verranno liquidate solo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'Appaltatore.

6.6 I pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura correttamente emessa.

6.7 In caso di inadempienza, contestata all'Appaltatore tramite P.E.C., l'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale può sospendere i pagamenti dei corrispettivi fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

6.8 L'ammontare del corrispettivo, comprensivo degli oneri di legge, sarà corrisposto, secondo le modalità di pagamento illustrate e meglio dettagliate nel Paragrafo 14.2 del Capitolato Tecnico Prestazionale – Parte Generale di cui all'ALL. 03 alla documentazione di procedura, parte integrante e contestuale del presente contratto.

6.9 Le fatture dovranno essere intestate, ed inviate in formato elettronico, ai sensi della Legge nr. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, ad Azienda ULSS 4 Veneto Orientale, Piazza Alcide De Gasperi n. 5, 30027 San Donà di Piave (VE), Cod. Fisc. e P. IVA 0279 949 027 7 ed il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è UFMA9N. Nella fattura elettronica, dovranno altresì essere indicati: il riferimento al presente Contratto, il Codice Unitario d'Intervento (CUI), il Codice Unico di Progetto d'investimento pubblico (CUP) ed il Codice Identificativo Gara (CIG).

6.10 La Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico; non saranno pertanto riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

6.11 Nel caso di risoluzione del presente Contratto di Appalto, il corrispettivo delle prestazioni d'Incarico sarà commisurato all'importo complessivo delle opere progettate ed il relativo importo verrà liquidato dopo l'avvenuta approvazione, nel caso della Progettazione, dello stato

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

progettuale validato.

6.12 In caso di raggruppamento temporaneo le fatture, distinte per ciascuno dei componenti il raggruppamento temporaneo, verranno emesse ed inviate in formato elettronico ad Azienda ULSS 4 Veneto Orientale ed il Capogruppo del Raggruppamento provvederà a trasmettere un riepilogo con numero e data delle fatture elettroniche emesse da ciascun componente del raggruppamento. Il pagamento avverrà tramite unico bonifico a favore di ciascun membro del raggruppamento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

6.13 La Stazione Appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti all'Appaltatore a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) come da dichiarazione rilasciata dall'Appaltatore.

6.14 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 9-bis, Legge nr. 136/2010 e s.m.i., il presente Contratto potrà essere risolto dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1453 Cod. Civ., in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione, da parte dell'Appaltatore, agli obblighi di tracciabilità previsti dalla sopracitata legge. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione all'Appaltatore ed alle Autorità competenti.

6.15 L'Appaltatore si obbliga ad adeguarsi ad eventuali future variazioni delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità od alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, A.N.A.C.).

6.16 Le Parti riconoscono sin d'ora che, qualora sia necessario procedere alla liquidazione o vidimazione della parcella da parte dell'Ordine Professionale competente, l'Ordine Professionale da interpellare è quello che ha sede a Venezia.

ART. 7 – PENALI.

7.1 Nel caso di inadempimento o ritardato adempimento delle attività di cui al presente Contratto, la Stazione Appaltante potrà applicare delle penali in danno dell'Appaltatore, nella misura e con le specificazioni che seguono.

7.2 La Stazione Appaltante procederà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all'Appaltatore, in caso di ritardato adempimento o inadempimento delle attività di cui al precedente art. 5.0, e mancato rispetto dei termini relativi alla durata dell'esecuzione dei lavori stabiliti nel Capitolato descrittivo tecnico – prestazionale, all'applicazione di una penale pari allo 1‰ del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da trattenersi in occasione del successivo pagamento.

7.3 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per la medesima di richiedere il maggior danno.

7.4 Il R.U.P. provvederà a contestare l'inadempimento all'Appaltatore e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi alla Stazione Appaltante entro 20 (venti) giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'Appaltatore.

7.5 Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'Appaltatore.

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

ART. 8 – CAUZIONE.

8.1 Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non allegata, la cauzione definitiva ex art. 103, del D. Lgs. nr. 50/2016 ss.mm.ii. a garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l'Appaltatore ha costituito mediante la garanzia fidejussoria nr. 1674.00.27.2799842980, rilasciata dalla Compagnia SACE SIMEST per l'importo di **€ 30.436,00 (in cifre)** (diconsi euro trentamilaquattrocentotrentasei (in lettere)) pari al 28 % dell'importo di aggiudicazione ridotto del 50% poiché relativo a microimpresa ai sensi dell'art. 93, comma 7, del citato Decreto.

8.2 La garanzia sarà progressivamente svincolata ai sensi di quanto previsto dallo stesso art. 103. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente a seguito dell'esito positivo della procedura di Collaudo tecnico amministrativo; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

8.3 La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.

8.4 Senza alcun pregiudizio alla piena responsabilità dell'Appaltatore in ordine agli obblighi dallo stesso assunti, questi ha consegnato alla Stazione Appaltante documentazione attestante il possesso di idonee polizze assicurative come previsto dalla documentazione di procedura e dal Capitolato descrittivo tecnico prestazionale.

ART. 9 – RECESSO E RISOLUZIONE.

9.1 La Stazione Appaltante potrà recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere all'Appaltatore esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell'Incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.

Nel caso di recesso dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a manlevare ed a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni eventuale danno o risarcimento o maggiore somma che la medesima Stazione Appaltante sarà tenuta ad erogare ed, in particolare, alle maggiori somme che essa dovrà corrispondere al Professionista che subentrerà nell'esecuzione dell'Incarico.

9.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., la Stazione Appaltante avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di P.E.C. con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. nr. 159/2011 ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione o in materia di sicurezza;
b) in caso di violazione degli obblighi assunti dall'Appaltatore in virtù del presente Contratto;
c) nei casi di cui agli artt. 6.14, 7.3, 9.3, 13.4, 17.2 e 20.7 del presente Contratto;
d) nel caso in cui emergano, in sede di informativa antimafia di cui al D. Lgs. nr. 159/2011 elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore.

9.3 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del Contratto per

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

inadempimento ai sensi dell'art. 1453 Cod. Civ. nel corso delle verifiche di cui all'art. 1662 Cod. Civ. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

9.4. In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l'efficacia del Contratto, l'Appaltatore si impegna a trasferire tempestivamente alla Stazione Appaltante tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale Professionista incaricato per permettergli la continuazione dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

9.5 Il presente Contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del Contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, nr. 159. In tal caso, sarà applicata a carico del Professionista, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del Contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

9.6 L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del Contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel Contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'Appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura .

9.7 Resta inteso tra le Parti che, a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'Incarico, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice P.E.C., da inviarsi dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore. In tal caso, quest'ultimo nulla potrà pretendere dalla Stazione Appaltante a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

ART. 10 – SUBAPPALTO E/O COLLABORATORI.

10.1 L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affiderà in subappalto l'esecuzione delle prestazioni consentite ai sensi dell'art. 31, comma 8, del Codice, concernenti le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi e rilievi, misurazioni e picchettazioni. Le prestazioni, in parte già individuate, incideranno, per quanto attiene le indagini geologiche per lo 0,68% dell'importo d'appalto; mentre le indagini diagnostiche, propedeutiche alla verifica della vulnerabilità sismica, per l'8,78% dell'importo contrattuale;

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

10.2 L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, designa quali suoi Collaboratori i seguenti Professionisti per l'esecuzione delle rispettive mansioni di:

- Soggetto nominato con **specializzazione in impianti termotecnici e termomeccanici**: Per. Ind. **Roberto SAMBUGARO**;
- Soggetto nominato con **specializzazione in acustica**: Ing. **Cristian RINALDI** di Progetto Decibel.

10.3 La Stazione Appaltante non autorizzerà subappalti a favore degli Operatori Economici che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.

11.1 È vietata la cessione del presente Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

11.2 È ammessa la cessione dei crediti, e ivi si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii..

11.3. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipulazione del presente Contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del Cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute e, comunque, deve essere notificato nei modi di legge ed accettato dalla Stazione Appaltante.

ART. 12 – PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DELL'INCARICO.

12.1 I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti generati dall'Appaltatore nell'ambito od in occasione dell'esecuzione del presente Incarico rimarranno di titolarità della Stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, fatte salve le norme in merito alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore come regolati dall'art. 99 della Legge nr. 633 del 27.04.1941 e s.m.i. e dall'art. 2578 del Cod. Civ.

ART. 13 – IMPEGNO DI RISERVATEZZA.

13.1 L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi della Stazione Appaltante, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

13.2. L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

13.3. L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esatta osservanza da parte dei propri collaboratori, dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 13.1 e 13.2 del presente articolo.

13.4. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto e l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante medesima tutti i danni che ad esso dovessero derivare.

ART. 14 – ELEZIONE DEL DOMICILIO.

14.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto, le parti eleggono domicilio:

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

- l'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale presso la propria sede, in San Donà di Piave (VE), Piazza Alcide De Gasperi nr. 5; elettronico: protocollo.aulss4@pecveneto.it;
- l'Appaltatore presso la sede eletta all'atto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, in 33013 Gemona Del Friuli (UD), via Godo nr. 94 elettronico: sandro.pittini@archiworldpec.it;

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI.

15.1 Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa. Restano, altresì, a carico esclusivo dell'Appaltatore le tasse, imposte, e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del presente Incarico.

ART. 16 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E FORO COMPETENTE.

16.1 Il presente Contratto è disciplinato dalle disposizioni di cui agli articoli dal 1362 al 1371 del Codice Civile.

16.2. L'interpretazione delle disposizioni del presente Contratto è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile sull'interpretazione del Contratto.

16.3 Nel caso di contrasto tra le norme del presente Contratto e quelle delle Norme e Condizioni alla Trattativa, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

16.4 Nel caso di contrasto tra le norme del presente Contratto e quelle del Capitolato descrittivo Tecnico - Prestazionale prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

16.5. Per ogni controversia concernente il presente Contratto o, comunque, connessa allo stesso, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva il Tribunale Ordinario di Venezia.

16.6 L'insorgere di un contenzioso non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire con l'incarico affidato. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima.

ART. 17 – CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.

17.1 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione sul sito di Azienda ULSS 4 Veneto Orientale e di accettare il contenuto del "*Codice Etico*" e del "*Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. nr. 231/2001*" e si obbliga a rispettare, e a far rispettare ai propri Dipendenti e Collaboratori, le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, nr. 231.

17.2 L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di tali obblighi è considerata da Azienda ULSS 4 Veneto Orientale grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1662 Cod. Civ. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 18 – PANTOUFLAGE.

18.1 L'Operatore Economico dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. nr. 165/2001 in quanto ha non concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa Stazione Appaltante nei confronti del medesimo Operatore Economico.

ART. 19 – PRIVACY.

19.1 Il trattamento dei dati personali raccolti dalla Stazione Appaltante viene effettuato secondo le modalità illustrate nell'informativa alla privacy pubblicata sulla piattaforma di e-procurement di SINTEL, letta, confermata e sottoscritta dall'Appaltatore in sede di gara ed aggiudicazione, qui integralmente richiamata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 20 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.

20.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

20.2 L'Appaltatore si impegna a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento delle prestazioni relative al servizio oggetto del contratto la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore – subcontraente.

20.3 L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto o collaborazione, la clausola che obbliga il subappaltatore o collaboratore a produrre la documentazione di cui al punto 20.2.

20.4 La Stazione Appaltante si riserva di valutare le c.d. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del D. L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726 e s.m.i. – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

20.5 Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

20.6 L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro Soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione dei servizi la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al punto 20.5.

20.7 L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'Imprenditore, degli Organi Sociali o dei Dirigenti d'Impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civ., qualora nei confronti di Pubblici Amministratori della Stazione Appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Cod. Pen.

20.8 La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 Cod. Civ., qualora nei confronti dell'Imprenditore o dei Componenti la compagine sociale, o dei Dirigenti

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

dell'Impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322 bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice Penale.

20.9 L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

20.10 Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del D. L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giungo 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

20.11 La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "*Formato della fattura elettronica*" del D. M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata nella forma e nei modi stabiliti al punto 6.8 del presente Contratto. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D. L. n. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. L'omesso rispetto di quanto stabilito - indicato nel suddetto punto comporta l'impossibilità per la Stazione Appaltante di procedere al pagamento della fattura.

20.12 L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di VENEZIA - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

****

San Donà di Piave, lì 20 Settembre 2022.

Letto, confermato, sottoscritto.

per la "Stazione Appaltante": IL DIRETTORE UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali **Ing. ANTONIO MORRONE;**

per l"Appaltatore": IL CAPOGRUPPO / MANDATARIO R.T.P. **Arch. Sandro PITTINI.**

****

Ai sensi e per gli effetti ex artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., l'Appaltatore dichiara espressamente di aver letto e di accettare incondizionatamente tutte le clausole che precedono ed in particolare:

ART. 5–Durata dell'Incarico; **ART. 6**–Corrispettivi, modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari; **ART. 7**–Penali; **ART. 8**–Cauzione ed Assicurazione; **ART. 9**–Recesso e risoluzione; **ART. 11**–Cessione del Contratto e Cessione dei Crediti; **ART. 16**–Interpretazione del Contratto e Foro competente; **ART. 17**–Codice etico e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.; **ART. 20**–Protocollo di legalità.

Letto, confermato, sottoscritto.

per la "Stazione Appaltante": IL DIRETTORE UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali **Ing. ANTONIO MORRONE**;

per l"Appaltatore": IL CAPOGRUPPO / MANDATARIO R.T.P. **Arch. Sandro PITTINI.**

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]